



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 13 /2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 63049 del registro di segreteria,
proposto da:

-, nato a - il - e residente a -, rappresentato e difeso giusta procura in
atti dall'avv. Luigi Adinolfi, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini
delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:
luigi.adinolfi@avvocatismcv.it;

ricorrente

CONTRO

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro – tempore*,
costituito in proprio ex art. 158 c.g.c.;

resistente

Il 6 febbraio 2024, la causa è stata discussa e decisa la causa è stata
discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi
del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, -, luogotenente in congedo

dell'Aeronautica militare, ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro – tempore*, per ottenere il riconoscimento del diritto ai benefici combattentistici di cui al combinato disposto dell'articolo unico della legge n. 1746/1962 e dell'art. 5 del D. Lgs. n. 165/97, per le missioni espletate quale militare dell'Aeronautica in tre zone di intervento per conto dell'ONU, ovverosia in Bosnia – Erzegovina (operazione “*joint forge*”, dal 17.12.1998 al 24.6.1999), in Kosovo – Pristina (operazione “*joint guardian*”, dal 3.11.2000 al 14.6.2001) ed in Afghanistan – kabul (operazione “*isa*”, dal 12.3.2007 al giorno 8.2.2008).

Tutte queste missioni, infatti, sarebbero state classificate come “*zone di intervento*” ai fini dell'ottenimento dei benefici combattentistici (det. Min, M_D GMIL REG2016 0063392 del 5.2.2016), sicché ne conseguirebbe il beneficio stipendiale del 2,5% ed il diritto alla supervalutazione dei periodi di servizio ivi prestati, ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 1092/73, nella misura di un anno per ogni tre mesi di campagna di guerra.

A parere del Ministero, di contro, i benefici non sarebbero applicabili perché “*la progressione temporale per classi e scatti*” sarebbe stata “*eliminata dal sistema retributivo del personale militare non in possesso della qualifica di dirigente*” (all. 3).

La tesi non sarebbe condivisibile, giacché, come confermato da un rilevante orientamento della giurisprudenza contabile, l'articolo unico della legge n. 1746/1962 avrebbe portata generale e dovrebbe esservi attribuita continuità applicativa.

Per queste ragioni, il ricorrente ha concluso per il riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della legge n. 1746/62 ed all'art. 5 del D. Lgs. n. 165/1997, *id est* degli anni figurativi relativi alle citate missioni (un anno per almeno tre mesi di missione), “*ai fini della pensione e del riscatto e della buonuscita*” ed in particolare “*per l'aumento della base pensionabile*” e “*per avere diritto al riscatto a titolo oneroso per coloro che vogliono incrementare il valore della buonuscita al momento del collocamento in pensione/congedo*”, nonché per “*la riliquidazione sulle spettanze arretrate*”, oltre accessori e con vittoria di spese, da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Il Ministero della Difesa, costituendosi in giudizio, ha auspicato la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite, sull'assunto che nessuna norma equiparerebbe il servizio prestato nell'ambito delle missioni di pace per conto dell'ONU alle vere e proprie “*campagne di guerra*”, di cui al comma 1 dell'art. 18 del DPR n. 1092/73, sia per l'intrinseca differenza ontologica tra le due situazioni, confermata anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 240/2016, sia per il differente riconoscimento formale che esse presuppongono (una determinazione ministeriale per le missioni di pace, la dichiarazione dello stato di guerra da parte del Presidente della Repubblica per le campagne di guerra vere e proprie).

L'unica norma che sembrerebbe equiparare le due situazioni, l'articolo unico della legge n. 1746/1962, sarebbe infatti limitata ai benefici stipendiali e non sarebbe estensibile a quelli previdenziali e

pensionistici, come riconosciuto dalla più pregevole giurisprudenza contabile.

Per altro verso, fino alla legge n. 312 del 1980, i benefici combattentistici (solo stipendiali) potevano essere identificati nell'abbreviazione del tempo necessario all'ottenimento dell'incremento stipendiale successivo, in un sistema costruito per classi e scatti; di contro, a far data da 1° gennaio 1987, con l'introduzione per il personale militare "non dirigente" di sistemi stipendiali diversi (la c.d. RIA, retribuzione individuale di anzianità, di cui alla legge n. 468/1987, confermata sul punto dal D. Lgs. n. 193/2003), non più atti a valorizzare l'anzianità di servizio ai fini della progressione economica, l'abbreviazione non sarebbe più applicabile proprio perché mancherebbero le classi e gli scatti. Di conseguenza, l'applicazione dei benefici (solo) stipendiali *de quibus* sarebbe ancora realizzabile unicamente in favore del personale destinatario del trattamento economico proprio della dirigenza militare, per la quale continua ad operare il sistema di progressione economica per classi e scatti.

All'udienza del 6 febbraio 2023, il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda; a richiesta di questo Giudice, ha chiarito l'esatto tenore del *petitum*, specificando che il ricorso non avrebbe ad oggetto in alcun modo la buonuscita, indubbiamente rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.

Nessuno è comparso per parte resistente.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa la causa è stata

discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

DIRITTO

In via preliminare, si prende atto che, come chiarito dal procuratore di parte ricorrente all'udienza di discussione, la domanda non ha ad oggetto la determinazione della buonuscita, che indubbiamente esulerebbe dalla giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di questione di natura retributiva e non pensionistica (*ex plurimis*, Cass. a Sezioni unite, sent. n. 11849 del 9.6.2016).

Nel merito, la domanda è fondata.

Non è contestato che il ricorrente abbia preso parte alle missioni di pace stabilite dall'ONU in tre occasioni, ovverosia in Bosnia – Erzegovina (operazione “*joint forge*”, dal 17.12.1998 al 24.6.1999), in Kosovo – Pristina (operazione “*joint guardian*”, dal 3.11.2000 al 14.6.2001) ed in Afghanistan – Kabul (operazione “*isaf*”, dal 12.3.2007 al giorno 8.2.2008).

E' pacifico, altresì, che le tre missioni siano state classificate come “*zone di intervento*” dell'ONU (det. Min, M_D GMIL REG2016 0063392 del 5.2.2016).

Il problema concerne l'applicabilità dei benefici pensionistici previsti per le “*campagne di guerra*” anche alle missioni di pace che si svolgono nelle “*zone di intervento*”, sotto l'egida dell'ONU.

L'articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746 dispone che “*al personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato o prestato servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme*

in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della difesa".

La norma è di carattere generale e non contiene alcuna specifica limitazione, né ai benefici di natura strettamente stipendiale, né alle "campagne di guerra" dichiarate dal Capo dello Stato.

Come statuito dalla giurisprudenza contabile maggioritaria, "è del tutto evidente che l'estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha la sua fonte nel chiaro disposto della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, per la quale il servizio prestato dal militare in zone d'intervento per conto dell'ONU, come ha chiarito la giurisprudenza, è da ritenersi equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra (Sez. IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009).

Pertanto, "i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti" di cui alla citata l. n. 1746 del 1962 sono dunque da individuarsi nel computo delle campagne di guerra secondo la disciplina prevista dal citato art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall'art. 18 del t.u. 1092/1973" (Sez. I centr., sent. n. 518/2017; nello stesso senso, ex plurimis, Sez. I Centr., sent. n. 845/2013, nonché Sez. giur. Campania, sent. n. 915/2022).

"Condivisibile è altresì l'affermazione del primo giudice che non ha ravvisato ragioni per limitare ai soli benefici stipendiali l'estensione dei benefici in questione (disposta dalla citata legge n. 1746 del 1962) ai militari inviati in zone d'intervento ONU. La legge citata estende, infatti, i benefici combattentistici tout court, sicché non vi è ragione di limitarli

solo a quelli stipendiali, laddove invece le norme (art. 3 della legge 24

aprile 1950, n. 390, e art. 18 del t.u. 1092 del 1973) verso le quali opera

l'implicito rinvio prevedono anche benefici pensionistici.

Né ha fondamento la tesi dell'appellante INPS, secondo cui detti

benefici sarebbero preclusi a favore del personale militare non

dirigenziale, per effetto del congelamento, al 31.12.1986, della

progressione temporale legata all'anzianità di servizio (art. 1, comma

3, L. n. 468 del 01.01.1987), atteso che nessuna limitazione di questo

genere è contenuta nella legge n. 1746 del 1962" (ibidem, Sez. I Centr.,

sent. n. 518/2017).

Il contrario orientamento giurisprudenziale, richiamato dal Ministero,

non è condivisibile proprio perché in contrasto con il tenore letterale

dell'articolo unico della legge n. 1746/1962, che non prevede

limitazioni di sorta.

Diversamente argomentando, inoltre, si addiverrebbe ad

un'inammissibile disparità di trattamento tra il personale militare non

dirigenziale e quello dirigenziale, con evidente violazione del principio

di uguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost.; pertanto, l'unica

interpretazione costituzionalmente orientata della norma non può che

essere quella patrocinata dal ricorrente.

Ne consegue che dev'essere accertato e dichiarato che il ricorrente -

ha diritto, ai fini pensionistici e del riscatto, ai benefici combattentistici

di cui al combinato disposto dell'articolo unico della legge n. 1746/1962

e dell'art. 5 del D. Lgs. n. 165/97, per le missioni espletate quale

militare dell'Aeronautica nelle tre zone di intervento per conto dell'ONU

indicate nell'atto introduttivo, ovverosia in Bosnia – Erzegovina (operazione “*joint forge*”, dal 17.12.1998 al 24.6.1999), in Kosovo – Pristina (operazione “*joint gardian*”, dal 3.11.2000 al 14.6.2001) ed in Afghanistan – Kabul (operazione “*isa*”, dal 12.3.2007 al giorno 8.2.2008), cioè al riconoscimento degli anni figurativi relativi alle citate missioni (un anno per almeno tre mesi di missione), con la conseguente riliquidazione sulle spettanze arretrate.

Le somme arretrate, così riconosciute, dovranno essere maggiorate degli interessi legali e, solo per l'ipotesi e per i periodi in cui l'indice di svalutazione vi dovesse essere superiore, anche della rivalutazione monetaria (v. Sezioni Riunite della Corte dei conti, sent. n. 6/2008/QM; *ex plurimis*, v. altresì SS.RR., sent. n. 10/2002/QM; Sez. III App., sent. n. 79/2015; Sez. II App., sent. n. 888/2017).

Avuto riguardo alle persistenti oscillazioni giurisprudenziali in materia (in senso contrario, si. v., fra le altre, Sez. I Centr., sent. n. 230/2016), sussistono gravi ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da - contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro – tempore*;

ACCOGLIE

il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, ai fini pensionistici e del riscatto, dei benefici combattentistici richiesti, per i periodi di missione nelle tre zone di

intervento per conto dell'ONU, con la conseguente riliquidazione sulle spettanze arretrate, maggiorate degli emolumenti accessori calcolati come in parte motiva.

Compensa interamente le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

(F.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 06/02/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

(F.to digitalmente)